



REGOLAMENTO RECANTE NORME E CRITERI PER GLI INCENTIVI GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE

(art. 1 c. 1091 della legge 30/12/2018 n. 145)

INDICE

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Art. 2 – Costituzione del Fondo

Art. 3 – Attività di controllo dell'ufficio tributi

Art. 4 – Soggetti destinatari

Art. 5 – Destinazione del Fondo

Art. 6 – Fondo per il potenziamento delle risorse strumentali degli uffici

Art. 7 – Fondo per il trattamento accessorio

Art. 8 - Entrata in vigore

REGOLAMENTO RECANTE NORME E CRITERI PER GLI INCENTIVI GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE (art. 1 c. 1091 della legge 30/12/2018 n. 145).

Articolo 1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato in attuazione dell'articolo 1 comma 1091 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e del regolamento comunale sulle entrate, contiene disposizioni atte a potenziare l'attività di riscossione delle entrate comunali attraverso l'incremento delle risorse destinate al rinnovo e miglioramento delle dotazioni strumentali ed alla valorizzazione delle professionalità interne del personale, anche di qualifica dirigenziale o incaricato di posizione organizzativa, preposto alla gestione e riscossione delle entrate.

Articolo 2 Costituzione del Fondo

1. Per il raggiungimento degli obiettivi previsti nell'articolo 1 del presente Regolamento è istituito apposito Fondo incentivante.
2. Il Fondo incentivante è alimentato dalle seguenti fonti di entrate riscosse nell'anno precedente a quelle di riferimento, comprese sanzioni ed interessi, così come risultanti dal rendiconto di gestione approvato nell'anno:
 - a) il 5% delle riscossioni, ivi comprese quelle coattive se non affidate all'esterno, relative ad atti di accertamento IMU predisposti dagli uffici comunali, indipendentemente dall'anno di notifica dei suddetti atti di accertamento;
 - b) il 5% delle riscossioni, ivi comprese quelle coattive se non affidate all'esterno, relative ad atti di accertamento TARI predisposti dagli uffici comunali, indipendentemente dall'anno di notifica dei suddetti atti di accertamento;
3. Il fondo è utilizzabile limitatamente alle riscossioni da recupero evasione realizzato nell'anno precedente e non è consentito il cumulo per più anni.

Articolo 3 Attività di controllo dell'ufficio tributi

1. L'attività oggetto di incentivazione è individuata nell'attività di accertamento e controllo relativi all'IMU e alla TARI, che consiste in tutti i compiti di ordinaria e straordinaria gestione inerenti il recupero dell'evasione. A tali attività appartengono il controllo e la repressione delle omissioni, evasioni o elusioni nella presentazione di denunce tributarie obbligatorie e nei versamenti eseguiti dai contribuenti. Vi rientrano, altresì, le bonifiche delle banche dati e la successiva emissione di avvisi di accertamenti d'ufficio e in rettifica, di solleciti, ingiunzioni e nell'emissione di ruoli coattivi.
2. Annualmente, in sede di predisposizione degli obiettivi di gestione (Piano della performance integrato al PEG annuale) sono individuati specifici obiettivi di risultato sull'attività di recupero dell'evasione IMU-TARI, con definizione dei tempi di attuazione, delle fasi del processo, del personale coinvolto e degli indicatori di risultato.

Articolo 4

Soggetti destinatari

1. Ai soli fini del presente regolamento rientrano nella definizione di uffici comunali preposti alla gestione delle entrate: il personale assegnato all'ufficio tributi e all'ufficio finanziario direttamente interessato dalla gestione e recupero delle entrate per IMU e TARI, il personale di altri uffici dell'ente che collabora con l'ufficio tributi all'attività di accertamento e recupero evasione dei tributi IMU-TARI, nonché il personale dell'ufficio protocollo che abbia collaborato con l'ufficio tributi per l'imbustamento e la spedizione degli atti.
2. Si considera destinatario dell'incentivo il personale dipendente che presta servizio nelle attività di accertamento e controllo anche se assunto con contratto a termine purché di durata superiore ai 6 mesi, compatibilmente con quanto stabilito nel contratto stesso.

Articolo 5

Destinazione del Fondo

1. Il Fondo è ripartito per il 20% per la quota da destinare al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e per l'80% per la quota da destinare al riconoscimento del trattamento accessorio al personale dipendente. Tale ripartizione può essere modificata in sede di approvazione del PEG/Piano della Performance o in altro documento di programmazione economico-finanziaria, in considerazione delle effettive necessità di potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate, in particolare del servizio Tributario e Tariffario.

Articolo 6

Fondo per il potenziamento delle risorse strumentali degli uffici

1. Tale fondo può essere utilizzato per l'acquisizione di software specifici, l'acquisto di apparecchiature tecnologiche funzionali alle attività di recupero evasione o per il potenziamento dell'ufficio entrate, l'acquisizione di servizi strumentali funzionali alle attività dell'ufficio ad utilità pluriennale, alla bonifica delle banche dati ed alla strutturazione di nuovi strumenti di dialogo e di interrelazione con i contribuenti.

Articolo 7

Fondo per il trattamento accessorio

1. Le risorse confluite nel Fondo per il trattamento accessorio al personale dipendente, si considerano al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione;
2. La quota del fondo da distribuire è rapportata ai risultati percentuali raggiunti negli specifici obiettivi di gestione, riportati nella relazione annuale sulla performance, validata dall'Organismo indipendente di valutazione. Tali obiettivi misurano gli avvisi o richieste di pagamento emessi, in termini di numerosità e/o di ammontare intimato non annullato, o divenuto definitivo.
3. Non si dà luogo ad alcuna liquidazione qualora il bilancio di previsione ed il rendiconto non siano entrambi stati approvati entro i termini stabiliti dal D.Lgs. 267/2000.
4. La ripartizione dell'incentivo ai dipendenti, compresi i dirigenti e gli incaricati di posizione organizzativa, è disposta nel rispetto delle seguenti quote:
 - dirigente (incaricato di posizione organizzativa del Comune di Roveredo) 3 %
 - responsabile del tributo 20 %
 - personale ufficio tributi 70%
 - personale ufficio entrate 7%

Al personale dell'ufficio protocollo che abbia collaborato con l'ufficio tributi per l'imbustamento e la spedizione degli atti, viene attribuita una percentuale non superiore al 2% da prelevare dalla percentuale spettante al responsabile dell'imposta;

Al personale di altri uffici dell'ente che collabora con l'ufficio tributi all'attività di accertamento e recupero evasione dei tributi IMU-TARI, è attribuita una quota di incentivo a valere sulla percentuale spettante all'ufficio tributi, calcolata in proporzione agli avvisi di accertamento emessi nell'anno come risultanti dall'attestazione del dirigente del servizio Tributi.

5. La distribuzione ai singoli dipendenti è effettuata secondo il punteggio conseguito nella scheda di valutazione individuale, secondo il sistema di valutazione delle performance. Non partecipa alla distribuzione il dipendente che ha conseguito un punteggio inferiore alla sufficienza o è risultato non valutabile nell'anno.
6. Il premio è erogato in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, come espressamente previsto dalla legge.
7. La quota individuale attribuita non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo di ciascun dipendente. Qualora gli incentivi calcolati eccedano il limite di cui al comma precedente le relative eccedenze non potranno essere corrisposte negli anni successivi.
8. L'incentivo si cumula con gli altri incentivi previsti dalla contrattazione collettiva. L'eventuale lavoro straordinario effettuato dal personale interessato all'incentivo è messo a recupero orario.
9. La quota non liquidata del fondo per il trattamento accessorio del personale costituisce economia per l'Ente.

Articolo 8

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.